



COMUNE DI ALTOFONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Paese dell'Acqua e dell'Olio

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Registro

Addì, 15-05-2023.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

Corsale Luciano	Presente	Antibo Grazia Patrizia	Presente
Marfia Anna Lisa	Presente	Raccuglia Giacomo Luca	Presente
Romeo Valentina	Assente	Bentivegna Luigi	Presente
Bentivegna Luigi	Presente	Marfia Salvatore	Presente
Anitra Tiziana	Presente	Innaimi Francesca Anna	Presente
Lo Nigro Claudia	Presente	Tenerello Alberto	Presente
Gioè Gaspare	Presente	Davì Giuseppe	Presente
Tuttoilmondo Teresa	Assente	Di Matteo Gabriele	Assente

ne risultano presenti n. **13** e assenti n. **3**.

Per la Giunta Comunale sono presenti:

De Luca Angelina	P
Ciaccio Maria Francesca	P
Amato Francesco	P
Catanese Vitaliano	P

Presiede il Sig. **Luciano Corsale** in qualità di **Presidente del Consiglio** e partecipa il Dott. Valerio Borruso Segretario Generale. La seduta è Pubblica.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e ss. mm. e ii. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

DATO ATTO che:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- l'art. 3 comma 5-quinques del Decreto Legge n.228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni con la Legge n.15 del 25/02/2022, ha fissato al 30 aprile di ogni anno il termine per l'approvazione dei Regolamenti e delle Tariffe per la TARI;
- lo stesso decreto all'art. 3 comma 5-sexiesdecies, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022;
- l'art.43, comma 11 del D.L. 50/2022 " Aiuti 2022", approvato in dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio, prevede che : *"All'articolo 3, comma 5-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2020, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al DPR 27/04/1998, n.158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il DPR 27/04/1998, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato in ultimo dall'articolo 57-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss. mm. e ii., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Altofonte è presente e operante l'SRR – Palermo Area Metropolitana quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L.

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RILEVATO CHE il Responsabile del 3° Settore ha inviato, tramite PEC, all'SRR Palermo Area Metropolitana il PEF redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, comprensivo di Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità per la parte relativa al Comune di Altofonte, e della documentazione ricevuta dalla TECH Servizi, con la richiesta di procedere alla validazione;

PRESO ATTO che

- con la nota prot.n. 5644 del 19/005/2022 la SRR Palermo Area Metropolitana ha trasmesso il PEF 2022-2025 validato per l'ARO comune di Altofonte, predisposto secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;
- con la nota prot.n.3282 del 06/03/2023 la SRR Palermo Area Metropolitana ha trasmesso lo stralcio del Verbale del Consiglio di Amministrazione n.2 del 30/01/2023 con il quale sono stati approvati i PEF dei comuni soci per le annualità 2022 e 2023;
- l'importo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2023, validato dalla SRR con le approssimazioni del foglio di calcolo, così come riportato nel prospetto di cui **all'ALLEGATO D**, risulta come di seguito indicato:
 - **Costi totali:** € 1.850.337;
 - **Totale Costo Variabile:** € 1.439.665;
 - **Totale Costi Fissi:** € 410.673;

VISTA la deliberazione immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, ha proceduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) servizio gestione rifiuti urbani – annualità 2023-2024-2025, redatto secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, per un costo complessivo per l'anno 2023 come di seguito specificato:

- **Costi totali:** € 1.850.337;
- **Totale Costi Variabili:** € 1.439.665;
- **Totale Costi Fissi:** € 410.673;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023, **allegato "D"** alla presente deliberazione, validato dalla SRR Palermo Area Metropolitana quale Ente di Governo dell'ambito con le funzioni di Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

VISTA la determinazione Sindacale n. 162/RG del 16/02/2018 con la quale la sottoscritta è stata nominata Funzionario Responsabile dei tributi comunali;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "D" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, confermando le percentuali applicate per gli anni precedenti, come segue:

- 88,8 % a carico delle utenze domestiche;
- 11,2 % a carico delle utenze non domestiche;

il cui dettaglio è riportato nell'allegato A

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle allegate tabelle avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013;

PRESO ATTO che anche nell'anno 2023 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, confermando, anche per il Ka, i valori dei coefficienti già utilizzati l'anno precedente;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) Di determinare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da Allegato "A", Allegato "B" e Allegato "C" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF anno 2023 validato dall'SRR Palermo Area Metropolitana, come dettagliato nell'Allegato "D";
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
- 6) di dare mandato al responsabile della trasparenza di pubblicare il presente atto:
 - a. per estratto nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art.18 c.1 della L.R. n.22 del 16/12/2008 come modificata dall'art.6 L.R. n.11/2015
 - b. nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale del Comune;
- 7) di dichiarare con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di consentire la tempestiva esecuzione gli atti gestionali conseguenti.

Istruita da: *Maria Elena Reina*

Il Proponente

Maria Elena Reina

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Settore
Leoluca Polizzi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Leoluca Polizzi

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dispone che si proceda alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2023"

Indi, spiega che dall'aumento del piano finanziario scaturisce un corrispondente aumento delle tariffe. Fa presente di essere in possesso di una tabella fornita dall'ing. Reina la quale ha detto che i parametri di riparto sono rimasti invariati e che sono state adeguate le tariffe; che per le utenze domestiche c'è un aumento che oscilla mediamente tra l'1,43 per cento per famiglia con tre componenti, e il 7,82 per cento per famiglia con cinque componenti; che alcune utenze non domestiche sono aumentate del 5, del 9, del 10 per cento, per le altre si rinvia alla tabelle elaborate dall'ufficio.

Il Consigliere Gioé, considerati i pareri favorevoli, dichiara di essere favorevole alla proposta che, peraltro, si ricollega alla delibera votata al punto precedente.

Il Consigliere Raccuglia, a nome del gruppo di minoranza, dichiara di essere contrario per le stesse ragioni per cui ha votato contrario la delibera di cui al punto precedente.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone la proposta ai voti, in forma palese, peralzata di mano, e ne accerta l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, come segue:

consiglieri presenti: 13
consiglieri votanti: 13
consiglieri favorevoli: 10
consiglieri contrari: 3 (Raccuglia, Bentivegna Luigi, Marfia Salvatore)
consiglieri astenuti: ///

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dando atto dell'approvazione.

Subito dopo, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, il Presidente propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile; cosicché pone tale proposta ai voti in forma palese e ne accerta l'esito con l'assistenza degli scrutatori, come segue:

consiglieri presenti: 13
consiglieri votanti: 13
consiglieri favorevoli: 10
consiglieri contrari: 3 (Raccuglia, Bentivegna Luigi, Marfia Salvatore)
consiglieri astenuti: ///

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dando atto dell'approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 ”**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Uditi gli interventi d'aula

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da Allegato "A", Allegato "B" e Allegato "C" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF anno 2023 validato dall'SRR Palermo Area Metropolitana, come dettagliato nell'Allegato "D";
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
- 6) di dare mandato al responsabile della trasparenza di pubblicare il presente atto:
 - a. per estratto nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art.18 c.1 della L.R. n.22 del 16/12/2008 come modificata dall'art.6 L.R. n.11/2015
 - b. nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale del Comune.

CONTESTUALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera;

Visto l'esito della separata votazione, come sopra riportato;

Visto l'articolo 12, comma 2, della Legge regionale n. 44/1991

D I C H I A R A

L'immediata esecutività della deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Dott. Luciano Corsale
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il Consigliere Anziano

Antibo Grazia Patrizia
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il Segretario Generale

Dott. Valerio Borruso
(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente determina è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune inserito nel sito web www.comune.altofonte.pa.it dal al per giorni consecutivi.

Altofonte,

L'Addetta alla pubblicazione

Francesca Bruno
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2023.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Altofonte lì, _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Valerio Borruso
(Sottoscritto con Firma Digitale)